

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

per forniture e servizi di montaggio di prodotti in metallo/vetro

per il territorio nazionale

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Le seguenti condizioni generali di contratto (denominate brevemente anche "CGC") della società **METALPS srl/GmbH** con sede a Monguelfo, Italia (brevemente anche "**METALPS**" o "**Fornitore**" o in caso di prestazione di servizi anche "**Contraente**") sono considerate parte essenziale ed integrante di tutte le offerte, i contratti di vendita e i contratti d'opera che vengono stipulati tra la società METALPS in qualità di Fornitore/Contraente e l'acquirente/committente in qualità di imprenditore o consumatore/privato ai sensi del codice del consumo italiano (legge n. 206 del 06.09.2005, di seguito „Codice del Consumo“), (di seguito brevemente indicato come "**Cliente**" o, in caso di prestazione di servizi o di servizi parziali, "**Committente**"), (brevemente denominato anche "**Contratto**" o "**Contratti**"), e per qualsiasi altri servizi forniti da METALPS.

1.2 I termini imprenditore e consumatore hanno il seguente significato nelle presenti CGC.

Per "**Imprenditore**" ai sensi delle presenti CGC si intende una persona fisica o giuridica, un'unità aziendale o una società di persone o di capitali, che, nella conclusione di negozi giuridici, agisce nell'esercizio della sua attività commerciale o professionale indipendente.

Per "**Consumatore**" ai sensi delle presenti condizioni generali di contratto si intende qualsiasi persona privata, persona fisica, che conclude un negozio giuridico per scopi che non possono essere prevalentemente attribuiti né alla sua attività commerciale né alla sua attività professionale indipendente.

1.3 Queste CGC sono state elaborate in linea di principio e in generale per i rapporti giuridici con gli imprenditori. Qualora si applichino eccezionalmente anche ai negozi giuridici con i consumatori ai sensi del Codice del Consumo, saranno valide solo nella misura in cui non siano in contrasto con le disposizioni ivi previste.

1.4 In mancanza di espresse deroghe scritte tra le parti contraenti, per tutti gli ordini valgono le condizioni generali di contratto della società METALPS. Il Cliente riconosce le presenti CGC e le accetta non appena dà seguito all'offerta e inoltra un ordine o conclude un contratto con METALPS.

1.5 I lavori accessori e le successive modifiche diventano vincolanti per il Fornitore solo previa conferma scritta.

1.6 Eventuali disposizioni contrattuali o condizioni presentate dal Cliente sono valide solo se non

contrastanti con le CGC qui presentate. L'accordo delle CGC si applica anche a tutti i futuri rapporti contrattuali, transazioni e prestazioni di servizi.

1.7 Disposizioni specifiche adottate tra le parti per iscritto e giuridicamente valide hanno la precedenza sulle presenti CGC, qualora siano in contraddizione con esse.

1.8 Le presenti CGC, che possono essere visualizzate, scaricate e stampate dal Cliente in qualsiasi momento e in modo semplice sono disponibili all'indirizzo www.metalps.com nella loro versione aggiornata (in breve anche il "**Sito Web**") e sono valide anche se **non sono espressamente** indicate nel Contratto.

1.9 A completamento di queste CGC, a tutte le prestazioni di servizi si applicano le norme e le disposizioni del Codice Civile italiano in materia di contratto d'opera ("*appalto*" o "*opera*") a meno che le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto in un separato e specifico contratto d'opera o di appalto.

1.10. Le informazioni o i dati contenuti nel Sito Web del Fornitore, nel materiale pubblicitario, nei listini prezzi, nei cataloghi e in documenti analoghi, riguardanti le caratteristiche tecniche e/o le specifiche e/o il colore del bene oggetto d'acquisto fornito dalla società METALPS, sono vincolanti solo nella misura in cui siano espressamente richiamati nel Contratto.

1.11. Il Fornitore si adopererà per pubblicare sempre dati e immagini accurate, aggiornate, complete e precise sul suo Sito Web. In alcuni casi, il Sito Web può contenere refusi o inesattezze, per le quali il Fornitore non si assume alcuna responsabilità. Il Cliente utilizza e accede al Sito Web sempre a proprio rischio e responsabilità.

1.12. Per la conclusione del Contratto sono disponibili solamente la lingua tedesca o italiana, le quali hanno anche efficacia giuridica. Le eventuali traduzioni delle CGC in altre lingue non prevalgono in caso di disaccordi.

1.13. Le presenti CGC si applicano esclusivamente alle forniture, lavori e servizi di montaggio sul territorio nazionale.

2. Oggetto del contratto - indicazioni specifiche sul Prodotto

METALPS srl

2.1 L'oggetto essenziale di ogni Contratto concluso tra le parti è il prodotto METALLO e VETRO (in breve denominato anche "Oggetto di Vendita" o "Prodotto").

3 OFFERTE E CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

3.1 Le rispettive offerte presentate dal Fornitore sono sempre soggette a modifiche e non sono vincolanti.

3.2 Il Fornitore si riserva il diritto di sottoporre la validità delle offerte e dei preventivi di spesa ad un periodo di scadenza determinato a partire dalla data di emissione. Dopo la scadenza del termine, un'offerta e un preventivo di spesa sono generalmente considerati come rifiutati.

3.3 Il Contratto si conclude in linea di principio solo mediante una conferma d'ordine scritta del Fornitore. La notifica di una conferma d'ordine può essere trasmessa anche per via elettronica (ad es. tramite PEC). Per quanto riguarda il contenuto del Contratto, qualora non siano stati stipulati tra le Parti ulteriori accordi sussidiari o speciali, è determinante la conferma d'ordine o, in mancanza di tale conferma, l'ordine.

3.4 Le Parti prendono atto che tutte le prestazioni accessorie rispetto all'ordine o al Contratto non sono incluse nell'offerta, a meno che non siano elencate separatamente nelle voci con quantità e prezzo. Qualora dovessero comunque essere effettuate, saranno remunerate separatamente secondo le tariffe della Camera di Commercio di Bolzano attualmente in vigore o secondo i prezzi concordati con il Fornitore.

3.5 I termini di esecuzione devono essere concordati tra le Parti in tempo utile.

3.6 Il termine di esecuzione della fornitura non inizia a decorrere fino a quando tutti i dati commerciali e tecnici e i presupposti per l'esecuzione dell'ordine non siano stati determinati in modo definitivo e non prima che siano stati ottenuti eventuali autorizzazioni da parte del Cliente.

4 PROPRIETÀ INTELLETTUALE

4.1 Il Fornitore si riserva tutti i diritti, in particolare i diritti di proprietà e i diritti d'autore, sui preventivi di spesa, sulle offerte, sui disegni, sugli opuscoli, sui campioni e sugli altri documenti.

4.2 Qualsiasi uso, duplicazione o accessibilità a terzi di questi documenti da parte del Cliente richiede l'espresso consenso scritto del Fornitore.

4.3 In caso di violazione di questa disposizione, il Fornitore si riserva il diritto di addebitare un corrispettivo pari al 50% dell'importo proposto.

4.4 Il Cliente acconsente alla pubblicazione a tempo indeterminato di immagini e descrizioni del progetto,

che sono/sono state oggetto esplicito del Contratto, sul Sito Web del Fornitore per motivi commerciali e di marketing (pubblicità, referenze).

5 TRASFERIMENTO DEL RISCHIO

5.1 Nel caso di forniture semplici, se non diversamente concordato, il rischio passa al Cliente quando l'Oggetto di Vendita viene consegnato allo spedizioniere o al vettore, se del caso, e al più tardi nel momento in cui lascia lo stabilimento del Fornitore (indicato anche in breve come "Deposito" o "Stabilimento").

5.2 Nel caso di contratti d'opera o di appalto, l'appaltatore si assume il rischio fino all'accettazione dell'opera.

5.3 Tuttavia, il Cliente si assume il rischio prima dell'accettazione del Prodotto, se accetta con ritardo o se il montaggio viene interrotto per motivi imputabili al Cliente/Committente e se il Contraente mette espressamente e di comune accordo i lavori eseguiti fino a quel momento sotto la custodia del Committente. Le parti finite di una fornitura sono da accettare in modo particolare.

5.4 Se non è ancora pervenuta un'accettazione formale per le prestazioni o per parte di esse, il Committente è responsabile di tutti i danni causati da terzi se la prestazione o parte di essa viene utilizzata dopo l'ultimazione. Il Committente si riserva il diritto di utilizzare la prestazione o parte di essa prima dell'accettazione. In caso di eventuali danni causati da terzi, spetta al Committente individuare il responsabile.

5.5 Se l'accettazione è ritardata per motivi non imputabili al Contraente la stessa si considera avvenuta decorsi **15 giorni** dopo la notifica scritta dell'ultimazione.

6. PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

6.1 Tutti i prezzi indicati nelle offerte o nei preventivi di spesa sono espressi in Euro e, se non diversamente concordato espressamente, sono franco fabbrica, più l'imposta sul valore aggiunto da applicare il giorno della consegna, se applicabile ed esigibile.

6.2 Il Fornitore si riserva il diritto di aumentare e adeguare i prezzi in modo appropriato se dopo la conclusione del Contratto si verificano aumenti dei costi inaspettati e imprevedibili.

6.3 Il Fornitore, il giorno dell'ordine, ha il diritto di richiedere il pagamento anticipato per l'acquisto di materiale da terzi (ad es. produttori) per un importo pari al **50%** del valore della merce.

6.4 Se non diversamente concordato, la fattura è da pagare **15 (quindici)** giorni dalla data di emissione della stessa o dalla consegna senza alcuna detrazione e senza

METALPS srl

alcuna compensazione o contro-pretesa da parte del Cliente. La deduzione di uno sconto richiede un accordo scritto preliminare.

6.5 Per le prime transazioni, il Fornitore si riserva il diritto di fornire o prestare un servizio dietro pagamento anticipato. In caso di pagamento anticipato tramite bonifico bancario, il pagamento è dovuto immediatamente dopo la conclusione del Contratto, a meno che le parti non abbiano concordato una data di scadenza successiva.

6.6 In caso di mancato pagamento nei tempi previsti, il Fornitore ha il diritto di addebitare al Cliente gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. 231/2002.

6.7 Se il Cliente è in mora con i suoi pagamenti parziali, il credito totale del Fornitore è immediatamente esigibile.

6.8 Nel caso di prodotti su misura, il Fornitore si riserva il diritto di richiedere pagamenti anticipati o una garanzia di pagamento o di avviare la produzione o la prestazione del servizio solo se il Cliente ha pagato almeno il 50% del valore dell'ordine.

6.9 Se non diversamente concordato, le cambiali e gli assegni non sono generalmente accettati come mezzo di pagamento.

6.10. I pagamenti si considerano ricevuti solo quando il Fornitore può disporre liberamente dell'importo della fattura.

6.11. Nel caso di Prodotti non ancora consegnati, il Fornitore è autorizzato a mettere a disposizione del Cliente le parti finite o lavorate e a richiedere la corrispondente quota del prezzo di acquisto.

6.12. È espressamente esclusa la ritenzione dei pagamenti dovuti a richieste di garanzia o altre contro-pretese non riconosciute dal Fornitore.

6.13. Anche la compensazione di crediti in contropartita è espressamente esclusa, a meno che i crediti del Cliente non siano incontestabili o non siano stati stabiliti per legge.

7. RISERVA DI PROPRIETÀ

7.1. Se il Cliente agisce come Consumatore, il Prodotto consegnato rimane di proprietà del Fornitore fino al completo pagamento del prezzo d'acquisto. Prima del trasferimento della proprietà, la costituzione in pegno, il trasferimento a titolo di garanzia, l'elaborazione o la trasformazione non sono consentiti senza l'espresso consenso del Fornitore. In caso di violazione del Contratto da parte del Cliente - in particolare in caso di ritardo nel pagamento - il Fornitore ha il diritto di ritirare il Prodotto se ciò è tecnicamente e logisticamente

possibile e se non è troppo costoso e dispendioso in termini di tempo. Con la firma e l'accettazione delle presenti CGC, il Cliente concede sin d'ora al Fornitore l'accesso alla sua proprietà.

7.2 Se il Cliente agisce come impresa, il Fornitore si riserva il diritto di proprietà del Prodotto fornito fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti da un rapporto commerciale in corso.

7.3 Il Cliente in qualità di Imprenditore può vendere o elaborare ulteriormente il Prodotto nell'ambito della sua normale attività commerciale.

7.4 I crediti ottenuti dal Cliente che agisce come Imprenditore dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, sono già ora ceduti al Fornitore indipendentemente dallo stato in cui il Cliente vende il Prodotto.

8 CONDIZIONI DI CONSEGNA, SPEDIZIONE

8.1 L'inizio del decorso dei termini di consegna indicati o confermati dal Fornitore è subordinato al chiarimento di tutte le questioni tecniche relative al Prodotto. Pertanto, il rispetto dei termini di consegna presuppone il tempestivo, corretto e completo adempimento degli obblighi del Cliente, sia che egli agisca in qualità di Consumatore che di impresa.

8.2 Salvo diverso ed esplicito accordo tra le parti, i termini di consegna sono franco fabbrica, non sono vincolanti e iniziano a decorrere al più tardi dalle seguenti date:

- (i) Data della conferma d'ordine;
- (ii) Data di adempimento di tutti i requisiti tecnici, commerciali e finanziari che incombono sul Cliente;
- (iii) Data in cui il Fornitore riceve un acconto che sia stato versato prima della consegna dell'Oggetto acquistato o una lettera di credito / garanzia da rilasciare come concordato;

8.3 Se non esiste una data fissa di consegna per un ordine vincolante, il Fornitore ha il diritto di utilizzare l'Oggetto d'acquisto attualmente immagazzinato per ordini con date di consegna fisse.

8.4 Il Fornitore ha il diritto di effettuare consegne parziali, se non diversamente concordato.

8.5 Il Cliente deve controllare la fornitura immediatamente dopo la consegna, o comunque al più tardi entro 5 (cinque) giorni lavorativi. Il Cliente, se non diversamente previsto dal Codice del Consumo, perde il diritto di invocare un difetto di conformità della consegna se non effettua l'ispezione o se non dà comunicazione scritta del difetto di conformità

METALPS srl

immediatamente dopo il momento in cui avrebbe potuto rilevare il difetto di conformità nel corso di un'ispezione adeguata, indicandone i dettagli esatti.

8.6 Se il Cliente è in mora di accettazione o se viola i suoi obblighi di collaborazione, il Fornitore ha il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, comprese eventuali spese aggiuntive.

8.7 Se l'accettazione del Prodotto avviene in ritardo o se la spedizione viene ritardata su richiesta del Cliente, a quest'ultimo saranno addebitati i costi di magazzinaggio per un importo di € 1,50 / m² / mese (per pallet pieni) o € 2,30 / m² / mese (per pallet aperti), a partire da 30 giorni dopo la notifica della disponibilità alla spedizione. Il costo del deposito verrà addebitato separatamente.

8.8 Il Fornitore è inoltre autorizzato, dopo la fissazione e la scadenza infruttuosa di un termine di 30 giorni, a disporre diversamente dell'Oggetto d'acquisto, a meno che non si tratti di una produzione speciale creata appositamente per il Cliente e che imponga pertanto di fornire al Cliente un periodo ragionevolmente prolungato.

8.9 Nel caso di Contratti per la fornitura di prodotti non prefabbricati e per la cui produzione è determinante una selezione individuale o la determinazione da parte del Cliente in quanto Consumatore, o di Prodotti che sono chiaramente adattati alle esigenze personali del Consumatore, non è possibile un diritto di recesso da parte del Cliente.

8.10. Il termine di consegna indicato è prolungato per il periodo durante il quale il Fornitore è coinvolto in controversie di lavoro, in particolare scioperi e serrate, o dalle disposizioni di cui al successivo punto 9. Al riguardo rientra anche qualsiasi ritardo, a causa delle suddette circostanze, nella consegna da parte di un Fornitore i cui prodotti siano necessari per la fabbricazione del Prodotto.

8.11. Lo stesso vale anche per eventi analoghi che esulano dal controllo del Fornitore e sui quali il Fornitore non ha alcuna influenza, ad es. in caso di significative perturbazioni dell'operatività o dell'attività del Fornitore o in caso di calamità naturali che perturbano l'operatività.

8.12. Il Fornitore ha il diritto di ritardare la consegna se il Cliente richiede modifiche successive (ad es. quantità di prodotti, ecc.) o integrative sull'Oggetto di Vendita.

8.13. Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità se durante l'esecuzione del Contratto riscontra difetti di cui non è responsabile, ad es. nella condizione strutturale, e che non sono stati illustrati per iscritto al Fornitore dal Cliente prima della conclusione del Contratto, e se tali

difetti influiscono in termini di tempo sull'esecuzione dei servizi da parte del Fornitore.

9 IMPOSSIBILITÀ, FORZA MAGGIORE

9.1. Qualora la consegna sia impossibile, il Cliente ha diritto al risarcimento dei danni, a meno che il Fornitore non sia responsabile dell'impossibilità. Tuttavia, se non diversamente previsto dal Codice del Consumo, la richiesta di risarcimento dei danni da parte del Cliente è limitata al 10% del valore di quella parte della consegna che non può essere eseguita per impossibilità. Questa limitazione non si applica nei casi di responsabilità obbligatoria per dolo, colpa grave o lesioni personali. Il diritto del Cliente di recedere dal Contratto rimane inalterato.

9.2. Se la consegna viene ritardata a causa del verificarsi di circostanze imprevedibili e straordinarie, indipendentemente dal fatto che si verifichino presso il Fornitore o presso un subfornitore (ad es. interruzione delle operazioni, intervento delle autorità, guerra, blocco, tumulti, ritardi nella consegna di materie prime essenziali e materiali edili, difficoltà di approvvigionamento energetico, catastrofi naturali), scioperi, incendi, esplosioni, decreti e misure delle autorità governative che ritardano o interrompono le attività commerciali, guasti prolungati dei mezzi di trasporto, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia, epidemie, pandemie), il termine di consegna è prorogato in misura ragionevole se la consegna o il servizio non è impossibile.

9.3 In questo caso, se il termine di consegna viene prolungato o se il Fornitore è esonerato dall'obbligo di consegna, il Cliente non vanta alcun diritto al risarcimento dei danni. Se l'impedimento dura più di 3 mesi, il Cliente ha il diritto, dopo aver fissato un ragionevole termine di dilazione, di recedere dal Contratto per la parte non ancora adempiuta. Se il Fornitore è responsabile di un ritardo nella consegna, il Cliente può richiedere l'adempimento o dichiarare il suo recesso dal Contratto, fissando un termine ragionevole per il ripristino della consegna. Se il termine di dilazione fissato dal Cliente non è stato rispettato per colpa del Fornitore, il Cliente può recedere dal Contratto mediante notifica scritta per tutti i prodotti non ancora consegnati e per tutti i prodotti consegnati che da soli non possono essere utilizzati in modo adeguato in assenza dei prodotti non consegnati.

9.4 Sono espressamente escluse altre pretese del Cliente nei confronti del Fornitore a causa del ritardo nella

METALPS srl

consegna da parte di quest'ultimo, in particolare le richieste di risarcimento danni per inadempimento.

9.5 Le parti sono libere di avvalersi e di fare riferimento delle disposizioni di questo paragrafo.

10 MODIFICA DEL CONTRATTO

10.1 Se eventi imprevedibili modificano in modo sostanziale la funzione economica o il contenuto della Fornitura o hanno un effetto considerevole sull'attività del Fornitore, il Contratto viene adeguato di conseguenza in buona fede.

10.2 Qualora ciò non sia economicamente sostenibile, il Fornitore ha il diritto di recedere dal Contratto.

10.3 Se il Fornitore desidera avvalersi di questo diritto di recesso, deve informare il Cliente immediatamente dopo essere venuto a conoscenza della portata dell'evento, anche se è stata concordata con il Cliente una proroga del termine di consegna.

11 GARANZIA / TUTELA / GARANZIA PER VIZI

11.1 Per la consegna e il montaggio del Prodotto, il Cliente, sia come Consumatore che come impresa, ha una propria specifica responsabilità legale per i difetti. La garanzia legale si basa sulle norme di legge italiane e sulle seguenti disposizioni.

11.2 Se il Cliente è un Consumatore ai sensi del Codice del Consumo, i suoi diritti di garanzia si basano sulle relative disposizioni di legge, a meno che non vi siano deroghe consentite dalle seguenti disposizioni.

11.3 La base per il rispetto delle caratteristiche dell'Oggetto di Vendita è costituita esclusivamente dalle descrizioni delle prestazioni contenute nella conferma d'ordine o nel Contratto.

11.4 Una garanzia contrattuale viene fornita dal Fornitore solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto in precedenza.

11.5 Il Fornitore presta garanzia solo per quei difetti che si verificano nel rispetto delle condizioni d'utilizzo concordate (ad es. consigli per la manutenzione del pavimento in legno, ecc.) e durante il normale utilizzo.

11.6 Il Cliente è tenuto a ispezionare il Prodotto al momento della consegna presso la sua sede entro il termine stabilito al paragrafo 8.5.

11.7 In presenza di un difetto (evidente o occulto) che venga denunciato tempestivamente dal Cliente con reclamo scritto a mezzo lettera raccomandata (o PEC, se del caso) con ricevuta di ritorno, il Fornitore ha la possibilità, salvo diverse disposizioni del Codice del Consumo, di **riparare, sostituire o fornire nuovamente** a proprie spese le parti (difettose) dell'Oggetto d'acquisto o

dei servizi che si sono verificati, entro il rispettivo termine di prescrizione.

11.8 Il Fornitore si riserva il diritto di proporre al Cliente una **riduzione del prezzo**. Il Cliente non ha diritto di **recedere dal Contratto**, salvo diversa disposizione del Codice del Consumo.

11.9 L'eliminazione dei difetti non comporta un'estensione del periodo di garanzia.

11.10. Deve essere allegata una descrizione oggettiva della natura del difetto. In assenza dei requisiti di cui sopra, i reclami o le denunce dei vizi dovranno essere integrati e adattati per essere validi.

11.11. Se il reclamo e la notifica dei difetti presentati dal Cliente si rivelano infondati o rientrano nella consueta tolleranza commerciale, il Cliente è tenuto a rimborsare al Fornitore tutti i costi da quest'ultimo sostenuti per l'esame dei relativi motivi e cause.

11.12. Le richieste di risarcimento per vizi materiali si prescrivono e sono quindi escluse se il vizio materiale (o il vizio giuridico) è causato dal Cliente (sia che agisca in qualità di Imprenditore che di Consumatore), a condizione che il rispettivo periodo di garanzia (termine di decadenza di denuncia del vizio) sia stato rispettato, solo dopo la scadenza dei termini di prescrizione previsti dalla rispettiva legge.

11.13. Prescrizione: se il Cliente agisce in qualità di impresa, le sue rivendicazioni per i difetti dell'Oggetto di Vendita decadono dopo **un anno** dal ricevimento della merce. I suddetti termini di prescrizione non si applicano alle richieste di risarcimento danni in caso di dolo o di occultamento fraudolento di un difetto o se il Fornitore ha prestato una garanzia per la qualità dell'Oggetto d'acquisto.

11.14. Il Fornitore non è responsabile e non presta alcuna garanzia per i difetti causati da una cattiva esecuzione da parte del Cliente o degli agenti del Cliente o di terzi, da una cattiva manutenzione o da riparazioni o modifiche effettuate da terzi o dalla normale usura, o senza il consenso scritto del Fornitore.

Inoltre, il Fornitore non garantisce per variazioni dalla qualità concordata che siano minime e insignificanti, in particolare per quanto riguarda la finitura superficiale, in quanto questi (difetti minori) rientrano nell'abituale tolleranza commerciale. Il comportamento del Cliente ha un'influenza significativa sull'assenza di difetti del prodotto in legno - il parquet. Il Cliente è tenuto a garantire una temperatura, un'umidità e una pulizia e cura adeguate.

11.15. I danni causati da misure improprie o contrarie al Contratto da parte del Cliente durante il montaggio,

METALPS srl

l'uso, il funzionamento o l'immagazzinamento non giustificano alcun reclamo nei confronti del Fornitore.

12 RESPONSABILITÀ

12.1 Se un Prodotto è fabbricato dal Fornitore sulla base di informazioni di progettazione, disegni o modelli forniti dal Cliente, la responsabilità del Fornitore non si estende alla correttezza della progettazione, ma al fatto che il Prodotto sia stato fabbricato in conformità alle istruzioni del Cliente. In tali casi, il Cliente è tenuto a risarcire e a tenere indenne il Fornitore in caso di violazione dei diritti di proprietà industriale. Il Fornitore non presta alcuna garanzia per l'accettazione di riparazioni esterne da parte di terzi, o in caso di modifiche o trasformazioni di tutti i prodotti o di prodotti di terzi, o in caso di consegna di prodotti usati.

12.2 Il Fornitore non è responsabile per i difetti la cui causa sia anteriore al trasferimento del rischio, salvo quanto diversamente previsto dal Codice del Consumo.

12.3 Il Fornitore non risponde solo in caso di danni insignificanti alla funzionalità, di usura naturale o di danni che si verificano dopo il trasferimento del rischio a causa di un trattamento non corretto o negligente, di una sollecitazione eccessiva, di mezzi operativi inadeguati, di lavori di costruzione difettosi, di un terreno di costruzione inadatto o danni che si verificano a causa di particolari influssi esterni non previsti dal Contratto. Se il Cliente o terzi eseguono modifiche o lavori di riparazione, per queste e per le conseguenze che ne derivano, non sussiste la rivendicazione dei vizi salvo diversa disposizione del Codice del Consumo.

12.4 Salvo quanto diversamente previsto dal Codice del Consumo, il Fornitore non sarà responsabile nei confronti del Cliente per qualsiasi danno che non sia insito nel Prodotto stesso, per perdita di produzione, perdita di profitto, (difetto) danni consequenziali, perdita d'uso, perdita di contratti o per qualsiasi altra perdita consequenziale o indiretta derivante da o in relazione al presente Contratto.

12.5 Il Fornitore non risponde di eventuali scostamenti del campione dall'Oggetto d'acquisto ordinato. La qualità del campione non può essere considerata come garantita.

12.6 Il Fornitore non è responsabile per le emissioni di rumore e polvere che sono normali quando un prodotto (ad es. parquet) viene portato nei locali.

12.7 Sono escluse **altre richieste di risarcimento danni** da parte del Cliente, indipendentemente dal motivo di diritto, in particolare per violazione di obblighi derivanti dall'obbligo contrattuale e da atti illeciti, salvo diversa disposizione del Codice del Consumo. Ciò non vale nel

caso in cui sorga una responsabilità legale, ad es. ai sensi della legge sulla responsabilità per danno da prodotti, nonché in caso di dolo, colpa grave, lesioni personali, assunzione di una caratteristica (proprietà) esistente o alla violazione di obblighi contrattuali sostanziali.

12.8 Tuttavia, il risarcimento per la violazione di obblighi contrattuali sostanziali è limitato al danno prevedibile tipico del Contratto, a meno che non si basi su dolo o colpa grave, o responsabilità per lesioni personali o sull'assunzione di garanzia circa l'esistenza di una caratteristica determinata.

13 PROTEZIONE DEI DATI

13.1 Il Fornitore garantisce la trasmissione sicura dei dati e la tutela della privacy del Cliente. I dati personali saranno pertanto trattati in modo confidenziale e non saranno trasmessi a terzi. Il trattamento dei dati viene effettuato in conformità alle disposizioni di legge. I dati del Cliente vengono utilizzati esclusivamente per l'adempimento del Contratto, per il rispetto delle disposizioni di legge e per l'elaborazione delle operazioni di pagamento.

13.2 I dati del Cliente non saranno trasmessi a terzi, a meno che non siano assolutamente necessari per l'adempimento del Contratto e per l'ulteriore rapporto commerciale. Il Cliente può opporsi a questo uso dei dati da parte del Fornitore in caso di violazione di interessi di segretezza predominanti e degni di protezione, che derivano dalla sua situazione particolare. Tutti gli agenti del Fornitore sono obbligati a rispettare la legge sulla protezione dei dati personali. Il Cliente dichiara di acconsentire al ricevimento delle informazioni dei clienti.

13.3 Con la sottoscrizione delle presenti CGC, le parti dichiarano di essere autonome titolari dei dati personali delle persone fisiche di cui sono venuti in possesso a seguito dell'esecuzione dei contratti disciplinati dalle CGC e si impegnano a trattare tali dati in conformità a quanto previsto dall'Informativa generale sulla privacy n. 2016/279 e dal D.Lgs. 196/2003 e per le finalità necessarie alla corretta prestazione dei servizi di cui alle presenti Condizioni Generali.

13.4 Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e per le finalità di cui all'art. 7 e seguenti del medesimo Regolamento UE, con la sottoscrizione delle presenti CGC, il Cliente acconsente al trattamento dei dati personali con le modalità e nei limiti pubblicati nella Privacy Policy pubblicata sul sito <http://www.metalps.com>).

METALPS srl

14 LEGGE APPLICABILE

14.1 Tutti i rapporti giuridici tra le parti sono disciplinati esclusivamente dal **diritto sostanziale italiano**, con esclusione dell'applicazione della Convenzione del 1980 sulla vendita internazionale di beni mobili (detta anche "CISG" o "**Convenzione delle Nazioni Unite** sulle vendite").

14.2 Se il Cliente è un Consumatore, si applicano anche le disposizioni imperative a tutela del consumatore del Codice del Consumo, qualora si discostino da quanto sopra, che sono valide nello stato in cui il Cliente ha la sua residenza abituale, nella misura in cui offrono al Cliente una tutela più ampia.

15. FORO COMPETENTE

15.1 Se il Cliente agisce in qualità di impresa o di società di persone o di capitali o come persona giuridica di diritto pubblico o come istituzione di diritto pubblico, il foro competente esclusivo per tutte le controversie - derivanti da o in relazione al presente Contratto e alle CGC - è **BOLZANO, BZ**, a meno che non esista un foro competente per la tutela del Consumatore (residenza del Consumatore) e che sia obbligatorio.

15.2 Tuttavia, in deroga al principio di cui sopra, il Fornitore ha in ogni caso il diritto di adire il tribunale competente del luogo in cui il Cliente ha la propria sede legale.

16. DIRITTI DI MARCHIO D'IMPRESA E MARCHI

16.1 Il Fornitore è titolare esclusivo dei marchi (di seguito anche "**Diritti di Marchio**"), registrati in Italia e all'estero, nonché dei video e delle foto pubblicati sul Sito Web e nei materiali pubblicitari e brochure.

16.2 Il Cliente dovrà sostenere il Fornitore nella difesa contro le violazioni dei Diritti sul Marchio e dovrà informare immediatamente il Fornitore di qualsiasi pregiudizio esistente o imminente ai Diritti di Marchio.

16.3 Il Cliente si impegna a proteggere egli stesso i Diritti di Marchio, a non farli violare da terzi e a non sostenere terzi nelle predette violazioni.

16.4 È inoltre vietato al Cliente utilizzare questi marchi per i propri scopi o per trarne un qualsiasi vantaggio economico per sé o per terzi.

17 DISPOSIZIONI FINALI

17.1. Modifiche. Qualsiasi modifica e/o aggiunta alle presenti CGC deve essere effettuata per iscritto per essere efficace. Si può derogare al requisito della forma scritta solo con un espresso accordo scritto. In ogni caso, il Fornitore ha il diritto di modificare unilateralmente le

presenti CGC qualora ciò sia necessario per eliminare disuguaglianze che ne derivano successivamente o per adeguarsi ai mutamenti delle condizioni generali legali o tecniche. Il Fornitore informerà il Cliente circa le modifiche apportate alle regole. La modifica diventa parte del Contratto se il Cliente non si oppone in forma scritta o testuale alla sua inclusione nel rapporto contrattuale entro 60 giorni dal ricevimento della notifica di modifica.

17.2 Le presenti CGC sostituiscono tutti i precedenti accordi verbali e scritti tra le parti.

17.3. Tolleranza. Qualora una disposizione del presente Contratto sia o diventi invalida, la validità delle rimanenti disposizioni non viene pregiudicata. Al posto della disposizione non valida, si considera concordata una disposizione che, per quanto legalmente possibile, si avvicina il più possibile a quanto previsto dalle parti in base al significato e allo scopo originario della disposizione non valida.

17.4. Comunicazione. Le notifiche, le dichiarazioni e le notifiche di recesso previste dalle presenti CGC devono essere effettuate secondo le formalità qui previste e all'ultimo indirizzo notificato per iscritto dall'altra parte.

17.5. Riservatezza. Le Parti convengono e si impegnano a mantenere riservate e segrete tutte le informazioni di natura confidenziale che possono venire a conoscenza di una delle parti e a non utilizzarle per propri scopi senza il previo consenso scritto dell'altra parte, a meno che le informazioni non siano di dominio pubblico.

17.6. Comportamento. Qualsiasi comportamento delle parti che si discosti dalle presenti CGC non modifica né annulla i diritti e gli obblighi concordati, né crea nuovi diritti e obblighi; ciò vale anche in caso di comportamento anomalo che si protragga a lungo.

Il Cliente _____ IL FORNITORE

Data/luogo _____

Firma _____

18. CLAUSOLE VESSATORIE

18.1 Il Cliente dichiara che, con riferimento agli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, ha compreso ed accetta in particolare le seguenti clausole delle presenti CGV:

Art. 1.4, 1.7 (Disposizioni generali);

Art. 3.2, 3.4, 3.6 (Offerte/Conclusione del contratto);

Art. 4.2., 4.3., 4.4. (Proprietà intellettuale);

Art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.5 (Trasferimento del rischio);

Art. 6.5., 6.7., 6.8., 6.12., 6.13 (Prezzi/Condizioni di pagamento);

Art. 7.1., 7.2. (Riserva di proprietà);

Art. 8.3., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.12., 8.13 (Termini di consegna/Spedizione);

Art. 9.1., 9.2., 9.4. (Impossibilità, forza maggiore);

METALPS srl

Art. 10.2 (Modifiche del contratto)

Art. 11.4., 11.6., 11.8., 11.11., 11.12., 11.14, 11.15 (Garanzia, Tutela,
Garanzia per vizi)

Art. 12.1, 12.2, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.8 (Responsabilità)

Art. 14.1 (Legge applicabile)

Art. 15.2 (Giurisdizione).

Art. 16.4 (Diritti di marchio e segni)

Il cliente

Data/luogo _____

Firma _____